

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 05/32/2012

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 19.06.2010 la srl DESIGN & FASHION srl in liquidazione chiedeva fosse dichiarato il diritto della ricorrente al rimborso della somma di € 34.575, oltre interessi, per somme pagate in eccedenza relativamente al 2002 per IRPEG.

Faceva presente la società che la richiesta era già stata avanzata alla AGENZIA delle ENTRATE ma senza esito favorevole

L'A.F. non si costituiva.

Con la sentenza impugnata la Commissione Provinciale rilevava che nella comunicazione dell'AGENZIA delle ENTRATE di rigetto della domanda di rimborso era precisato che la domanda di rimborso avrebbe dovuto essere presentata secondo modalità e tempi ben precisi (cioè due domande distinte per il periodo di liquidazione e per il periodo successivo fino alla cessazione dell'attività), e non con una unica domanda per l'intero anno 2002.

Questo inadempimento precludeva la presa in carico della richiesta ancorché non fosse maturato il termine di prescrizione.

Con atto di appello il contribuente rilevava come dagli allegati emergeva che il credito scaturiva solamente dall'acconto versato in novembre.

La richiesta era legittima in quanto non era maturato il termine di prescrizione e nel rifiuto al rimborso andava ravvisato un indebito arricchimento.

Si costituiva l'Ufficio che rilevava come in data 06 Febbraio 2007, la società Design & Fashion SRL IN LIQUIDAZIONE aveva notificato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Mi 5, istanza di rimborso relativa ad un rimborso IRPEG, per l'anno d'imposta 2002, scaturente dalla dichiarazione UNICO 2003 dalla quale risultava un credito per un importo pari ad euro 32.575,00.

L'Ufficio in data 12/03/2009 aveva inviato comunicazione di diniego in quanto tale rimborso era stato richiesto con dichiarazione mod. Unico 2003 presentata in data 08/10/2003 relativo al periodo d'imposta 01/01/2002-31/12/2002 in palese violazione dell'art. 5 DPR 322/1998, il quale prevedeva che trattandosi di società in liquidazione, il liquidatore avrebbe dovuto presentare due distinte dichiarazioni. Una prima dichiarazione relativa al periodo d'imposta 01/01/2002-19/05/2002, entro il 31/12/2002 e dopo la chiusura della procedura di liquidazione una seconda dichiarazione relativa al periodo 20/05/2002-31/12/2002.

Era stata, invece, presentata in data 08/10/2003 un'unica dichiarazione relativa al periodo d'imposta 01/01/2002-31/12/2002, che non poteva dar luogo a rimborso. La controparte nel proporre ricorso aveva ritenuto comunque la spettanza dell'importo richiesto, in quanto il rimborso, relativamente all'anno 2002, era maturato esclusivamente nel periodo della liquidazione e non prima. Ciò posto, la Commissione Tributaria con la sentenza impugnata aveva respinto il ricorso di controparte confermando in pieno l'operato dell'Ufficio.

Fatte queste premesse deduceva l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992 in relazione alla mancanza di specifici motivi di impugnazione della sentenza.

Sia in dottrina che in giurisprudenza (Cassazione 3 marzo 2001, n. 3128) si era più volte ribadita l'inammissibilità di un'enunciazione dei motivi attraverso il semplice richiamo alle difese espresse in primo grado o mediante una mera ripetizione letterale dei motivi esposti in primo grado CTR Liguria 23 gennaio 1997 n., 70; C.T.R. Toscana.

Considerato che non si ravvisavano censure specifiche alle statuizioni del giudice di prime cure, rivolgendosi semmai le censure di controparte direttamente all'Ufficio chiedeva il rigetto dell'appello.

La Commissione osserva.

Va preliminarmente chiarito, come prima dell'udienza di discussione, sia stata depositata un'istanza di rinvio del procedimento fondata su motivi di salute, ma priva di idonea certificazione.

Chiamato più volte il procedimento (fissato per le 9,30) alle 9,42, in assenza del contribuente e del suo difensore, il presidente comunicava alla controparte presente l'esistenza di tale richiesta ai fini della corretta formazione del contraddittorio e ne dava atto a verbale. L'Ufficio si opponeva (dichiarando di non essere stato informato della richiesta) e, in assenza di elementi che ne comprovassero la fondatezza, si procedeva alla discussione. Raccolte le conclusioni della parte presente, la Commissione si riservava di decidere. Dopo la chiusura del verbale, si presentava alcuni minuti dopo un soggetto (che si qualificava incaricato del difensore) che esibiva una certificazione medica riferita al difensore del contribuente. Tale documentazione veniva allegata in atti, con l'espressa indicazione che l'udienza si era già tenuta e che l'Ufficio si era opposto. Sul punto va da ultimo evidenziato, come la Commissione non sia stata in grado di valutare le ragioni del dedotto impedimento, dal momento che la certificazione medica risulta portata in udienza dopo la discussione della causa.

Venendo al proposto appello, ad avviso di questa Commissione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

L'art. 53 del D.Lgs. 546/92 prevede, a pena d'inammissibilità, che il ricorso in appello contenga, tra l'altro, i "motivi specifici dell'impugnazione". La "specificità dei motivi" si traduce, per l'appellante, nell'onere di esprimere in modo puntuale le censure alla sentenza appellata, in quanto, detto requisito, assolve alla funzione di individuazione dei limiti della devoluzione, così "consentendo non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame richiesti al giudice di secondo grado ma, altresì, di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, identificare le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma" (Corte di Cassazione 9 luglio 2004 n. 12589 ; Cass. 26 luglio 2003 n. 11110 e Cass. S.U. 29 gennaio 2000 n. 16).

Nel caso in esame i motivi sono stati enunciati mediante il semplice richiamo alle difese già espresse in primo grado, senza che siano state esplicitate, più o meno direttamente, censure alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata. E ciò indipendentemente dalle ragioni di merito, in relazione alle quali la decisione dei primi Giudici appare sicuramente corretta nel senso che la domanda di rimborso avrebbe dovuto essere presentata secondo le modalità ed i tempi già indicati (nella forma di due domande distinte per il periodo di liquidazione e per il periodo successivo fino alla cessazione dell'attività), e non con una unica domanda per l'intero anno 2002. Con la conseguenza che questo inadempimento ha precluso l'esame della richiesta del contribuente, indipendentemente dal decorso del termine di prescrizione.

Si ritiene giusta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile l'appello del contribuente. Compensa le spese.